


Regolamento per la disciplina delle procedure relative all'acquisizione di beni, servizi, lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e per la composizione della commissione giudicatrice in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, aggiornato al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e alla Legge n. 96 del 21.06.2017

Il Direttore Generale
Ing. Nazzareno Mannino



Il Commissario Straordinario
Ing. Giuseppe Zaccariello



INDICE

Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 – Processi relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie	3
Articolo 3 - Modalità di effettuazione dell'indagine di mercato per procedure di affidamento lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie	4
Articolo 4 - Principio di rotazione	6
Articolo 5 - Deroghe al principio di rotazione per situazioni particolari o eccezionali	7
Articolo 6 - Criteri per la nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa	8
Articolo 7 - Disposizioni Finali	11



Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le disposizioni relative ai processi di acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati dall'ATER della Provincia di Roma (in seguito denominata semplicemente *Azienda*), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 36 comma 2 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., di seguito individuato anche come "*Codice*".

Articolo 2 - Processi relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Codice e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l'Azienda procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Qualora l'Azienda lo ritenesse opportuno potrà disporre nella determinazione a contrarre di esperire un previo confronto competitivo tra almeno cinque operatori economici, ove esistenti, scelti sulla base di indagine di mercato disciplinata al successivo art. 3 ovvero iscritti nell'elenco degli operatori economici tenuto dall'Azienda nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti e degli inviti;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici. Qualora l'Azienda lo ritenesse opportuno potrà disporre nella determinazione a contrarre che l'individuazione degli operatori economici da invitare sia effettuata sulla base di indagine di mercato disciplinata al successivo art. 3 ovvero scelti dall'elenco degli operatori economici tenuto dall'Azienda nel rispetto del criterio di

rotazione degli affidamenti e degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

c) Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 36 lett. c) del Codice con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, individuati sulla base di indagine di mercato disciplinata al successivo art. 3, ovvero dall'elenco degli operatori economici tenuto dall'Azienda. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. L'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria può essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006 e dall'articolo 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012 conv. in L. n. 135/2012.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili dall'Azienda in via transitoria sino alla definizione della qualificazione della stessa come stazione appaltante in base all'articolo 38 del Codice.

Articolo 3 - Modalità di effettuazione dell'indagine di mercato per procedure di affidamento lavori servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie

1. Le indagini di mercato sono finalizzate alla individuazione degli operatori economici con i quali è da esperire il confronto competitivo ovvero la procedura negoziata.

2. L'indagine di mercato ha inizio con la predisposizione di apposito avviso da pubblicare sul sito istituzionale dell'Azienda nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi e Gare". La durata della pubblicazione è stabilita dal

RUP in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

3. L'avviso dovrà indicare almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionali, i requisiti di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

4. Nell'ambito dell'indagine di mercato di regola l'Azienda procede alla selezione degli operatori da invitare tramite sorteggio, salvo casi eccezionali da motivare debitamente. In seno all'avviso sarà data contestualmente informazione del giorno e ora del termine per far pervenire la manifestazione di interesse e dell'indirizzo di posta elettronica certificata cui la manifestazione deve essere obbligatoriamente inoltrata. Manifestazioni di interesse inviate ad indirizzi mail diversi da quello sopraindicato non daranno luogo ad iscrizioni dell'operatore economico nell'elenco su cui sarà effettuato il sorteggio.

5. Ricevuta la richiesta degli operatori economici l'Azienda predisporrà apposito elenco degli operatori ammessi attribuendo ad ogni operatore un numero progressivo a partire da 1. L'elenco sarà tenuto dall'Azienda nel rispetto dei principi di riservatezza e immodificabilità.

6. Il sorteggio sarà effettuato nel giorno che sarà indicato in apposito avviso. L'avviso conterrà anche le modalità di effettuazione del sorteggio assicurando la massima trasparenza delle operazioni.



Articolo 4 - Principio di rotazione

1. Come previsto dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 l'Azienda applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e

~~dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.~~ La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

2. Il principio di rotazione si applica solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. A tal fine, rispettivamente per lavori, forniture e servizi le fasce, ai sensi del disposto di cui all'art. 36 comma 2 del Codice e della relazione ANAC sono così individuate:

LAVORI:

- *Fascia A:* importi fino a 20.000 euro;
- *Fascia B:* importi da 20.001 euro a 39.999 euro;

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is a stylized, cursive 'A' or similar character, and the second is a more complex, scribbled signature.

- *Fascia C*: importi da 40.000 euro a 149.999 euro;
- *Fascia D*: importi da 150.000 euro fino a 309.600 (classifica I incrementata di un quinto ex art.61, co. 2 D.P.R. n.207/2010);
- *Fascia E*: importi da 309.601 fino a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto ai sensi del D.P.R. citato);
- *Fascia F*: importi da 619.201 euro fino a 999.999 euro.

FORNITURE E SERVIZI:

- Fascia A: importi fino a 5.000 euro;
- Fascia B: importi da 5.001 euro fino a 20.000 euro;
- Fascia C: importi da 20.001 euro fino a 39.999 euro;
- Fascia D: importi da 40.000 euro fino a 134.999 euro;
- Fascia E: importi da 135.000 euro fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice.

Articolo 5 - Deroghe al principio di rotazione per situazioni particolari o

eccezionali

1. L'Azienda può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:
- a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
 - b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni debbano essere rese con carattere di urgenza che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
 - c) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 4 il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. L'Azienda motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

Articolo 6 - Criteri per la nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Le Linee guida n. 5, di attuazione dell'art. 78 del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 recanti *"Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici"* approvate dall'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate con deliberazione n. 4 del 10.01.2018 al punto 1.2 stabiliscono che l'Autorità con ulteriori Linee Guida disciplina:

- a) le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta;
- b) le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell'Albo;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

c) le modalità per garantire la rotazione degli esperti. Al riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati;

d) le comunicazioni che devono intercorrere tra Autorità, stazioni appaltanti e commissari di gara per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo;

e) i termini del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo del ricorso all'Albo.


Le linee Guida di cui al predetto punto 1.2 saranno emanate entro tre mesi dalla pubblicazione del DM di cui al comma 10 dell'art. 77 del Codice. Il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018 "*Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi*" è stato pubblicato sulla G.U. n. 88 del 16 aprile 2018.

Le linee guida di cui al punto precedente fissano la data dalla quale saranno accettate le richieste di iscrizione all'Albo. Con deliberazione che sarà adottata entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente, l'Autorità dichiarerà operativo l'Albo e superato il periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

2. Pertanto nel periodo transitorio quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni stabilite nel Codice e nel presente regolamento in relazione alla sua composizione in base a quanto previsto dall'articolo 216, comma 12 del Codice stesso.

3. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di affidamento è nominata, ai sensi dello Statuto Aziendale, dal Direttore Generale.

4. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed è presieduta di norma dal Direttore Generale, salvo delega ad altro dirigente.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located in the bottom right corner of the page.

5. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

6. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

7. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice è individuato anche il segretario della stessa, che però non assume il ruolo di componente del collegio.

8. Si applicano ai commissari e al segretario della Commissione giudicatrice l'articolo 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, l'articolo 51 codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del Codice. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

9. I commissari diversi dal presidente sono selezionati, per quanto possibile in relazione al rapporto tra oggetto dell'appalto e specifica esperienza, con un criterio di rotazione tra i funzionari della stazione appaltante.

10. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché nei casi in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1 del Codice (ivi comprese le Università) oppure tra gli appartenenti alle categorie professionali, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti fra una terna designata dagli ordini professionali.

11. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located in the bottom right corner of the page.

12. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'Azienda.


13. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni previste dal presente regolamento cessano di avere efficacia dal momento dell'entrata in vigore o di acquisizione dell'efficacia dei decreti o degli atti regolativi dell'Anac inerenti le specifiche disposizioni del Codice rispetto alle quali è stata attivata la fase transitoria.

2. L'Azienda attua le altre disposizioni transitorie stabilite dall'articolo 216 del Codice, oltre a quelle richiamate nel presente regolamento, nel rispetto delle modalità applicative indicate dalle disposizioni stesse.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a long tail.